

Regolamento per l'uso dei locali comunali in occasione di consultazioni elettorali e referendarie

Approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 15.03.2011

1. A decorrere dalla data di ricezione dei decreti di indizione dei comizi elettorali per le elezioni politiche, europee o amministrative, per le consultazioni referendarie e sino al termine della relativa campagna elettorale, possono essere richieste autorizzazioni ad utilizzare i locali comunali per tenervi riunioni di lista, di gruppo o di partito. Sono esclusi da tale uso i locali della sede comunale e le sue pertinenze ed i locali attualmente destinati ad attività didattica.
2. Al fine di prevenire rischi per l'ordine pubblico, i locali concessi non possono essere utilizzati per tenervi contraddittori. L'uso dei locali da parte dei diversi gruppi, liste o partiti dovrà essere organizzato in modo che, negli stessi locali, tra una riunione e l'altra trascorra un intervallo di almeno un'ora. Le riunioni di ciascun gruppo, partito o lista non possono mai protrarsi oltre le tre ore, non potranno avere inizio oltre le 22,00 né potranno concludersi oltre le ore 24,00. Al termine della riunione comunque entro il successivo giorno non festivo, il richiedente dovrà restituire le chiavi del locale al funzionario responsabile. E' esclusa, al riguardo, ogni forma di tolleranza. I locali dovranno essere resi nelle stesse condizioni in cui furono consegnati, restando cura degli utenti la relativa pulizia. In ogni caso, i toni delle riunioni non dovranno mai trasmodare in modo da arrecare nocumento alla quiete pubblica.
3. La richiesta deve essere inoltrata almeno 48 ore prima della data della riunione al Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale. La richiesta di autorizzazione, in carta semplice, dovrà indicare il luogo della riunione, la lista, il gruppo o il partito interessato, il numero massimo di partecipanti e gli orari entro cui la riunione avrà a tenersi. Il richiedente dovrà declinare le proprie generalità ed allegare alla domanda copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità. Egli assume nei confronti dell'Autorità comunale ogni responsabilità riguardo la condotta dei partecipanti alla riunione e dei danni che essi potranno arrecare alle strutture o a terzi. Nella consapevolezza che trattasi di ambienti non predisposti strutturalmente a conferenze e dibattiti, lo stesso richiedente dovrà assumere espressamente a proprio esclusivo carico il rischio di danni derivanti dall'uso dei locali, sollevando l'amministrazione comunale da ogni responsabilità, anche per eventuali carenze o insidie presenti nei locali stessi. A titolo di concorso forfettario nelle spese ed al fine di tenere indenne l'Amministrazione comunale da ogni onere, il richiedente dovrà versare per ciascuna riunione un canone fisso di € 15,00.
4. Il funzionario responsabile, acquisita la domanda e valutati gli elementi conoscitivi forniti nella domanda stessa potrà opporre motivato diniego se ravvisa evidenti rischi per la pubblica sicurezza. Potrà opporsi diniego se in precedenti riunioni il gruppo, la lista o il partito interessato non abbiano rispettato le disposizioni dettate dal precedente articolo 2. Dovrà opporsi diniego se la domanda non reca le indicazioni e le assunzioni di responsabilità richieste dal presente regolamento. Non sarà concessa l'autorizzazione ove, alla data di presentazione della domanda, risultano essere state rilasciate autorizzazioni ad usi diversi ed incompatibili degli stessi locali o per motivati interessi pubblici preminenti. Il funzionario responsabile eserciterà ogni azione utile a rendere compatibili le diverse

autorizzazioni rilasciate ai sensi del regolamento approvato con la delibera C.C. n. 5 del 29.03.2007.

5. Le domande saranno trattate e definite in ordine rigorosamente cronologico, secondo quanto risulta dal registro protocollo di entrata.
6. Per ciascuna riunione deve essere presentata una specifica domanda. Non sono ammesse domande cumulative né per diversi locali né per diverse adunanze. Potrà presentarsi una nuova domanda solo dopo che sia trascorso il termine entro cui tenere la precedente riunione autorizzata.
7. E' comunque vietato l'uso dei locali nei dieci giorni antecedenti la data delle elezioni se trattasi di sede di seggio elettorale.
8. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione e troverà applicazione nella consultazione elettorale fissata per il 15/16 maggio 2011.